

[Giurisprudenza](#) |
 [Normativa](#) |
 [Codici commentati](#) |
 [Dottrina](#) |
 [Riviste](#) |
 [Quotidiano](#) |
 [Formule](#) |
 [ITER](#) |
 [Scrivania](#) |
 [Demo e Guida](#) |
 [Personalizza](#)

Pluris » Risultati » Cassazione Civile: Cass. civ. ...

n. 1/1

 Risultati
  Nuova ricerca

CORRELAZIONI

[Codici \(2\)](#)
[Leg. nazionale \(5\)](#)
[Repertorio \(3\)](#)
[Quotidiano Giuridico \(1\)](#)

 Salva
  Archivia
  Stampa
  Annota

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 07-03-2013) 24-04-2013, n. 10009

Fatto Diritto P.Q.M.

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3439/2011 proposto da:

BANCA CARIME S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 4 66/A, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato FUSARO MAURO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso lo studio dell'avvocato FELICI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GERMANO TOMMASO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4373/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/09/2010 R.G.N. 2756/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato FUSARO MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Banca Carime s.p.a. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bari, pubblicata il 24 settembre 2010, che ha respinto l'appello contro la decisione con la quale il primo giudice aveva accolto il ricorso di C.A., dipendente della banca dal 16.3.19643 al 1.4.1998.

2. Il lavoratore, iscritto fin dal 5.6.1971, al Fondo integrativo Pensionistico chiedeva che fosse dichiarato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico integrativo alle condizioni previste dall'accordo previgente all'accordo siglato tra Caripuglia s.p.a. e quattro organizzazioni sindacali, da lui non sottoscritto; all'uopo deduceva di aver maturato il requisito di ultraventennalità contributiva per il godimento della prestazione previdenziale alla stregua dei criteri fissati dall'accordo, stipulato tra la Cassa di Risparmio di Puglia e le organizzazioni sindacali più rappresentative, ed attuato con delibera del consiglio di amministrazione del 25.9.1971 (computo dell'intera anzianità maturata all'atto della cessazione del rapporto sulla base del 75% dell'ultima retribuzione, laddove il menzionato accordo aveva introdotto, a decorrere dal 1.1.1995, il parametro della media delle retribuzioni annue pensionabili percepite nell'ultimo quinquennio prima della cessazione).

3. Il ricorso della Banca è affidato a cinque motivi. Resiste, con controricorso, l'intimato.

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione degli [artt. 99 e 112 c.p.c.](#), e [art. 2907 c.c.](#), per aver i Giudici del gravame confermato l'accoglimento della domanda del lavoratore sulla base di una causa petendi introdotta in giudizio esclusivamente dal Giudice di prime cure e pedissequamente mutuata dalla Corte di merito: la pretesa violazione di un diritto quesito, mai invocata, invece, dal lavoratore che avrebbe fondato la

domanda sulla violazione di un diritto di natura retributiva immesso nella sfera patrimoniale e sottratto alla disponibilità da parte delle successive modifiche contrattuali collettive, non ratificate o accettate dal sindacato di appartenenza del lavoratore, la Federdirigenti.

5. Il motivo non è meritevole di accoglimento atteso che il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato solo ove il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto, non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda o nelle richieste delle parti.

6. Non incorre, invece, nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini, come nella specie, una questione non espressamente formulata ma che debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quella espressamente formulata.

z Col secondo motivo è denunciata violazione del principio della domanda per aver la Corte di merito omesso di esaminare il motivo di gravame incentrato sull'erronea valutazione, in senso peggiorativo, del complessivo assetto di interessi come regolamentato dall'accordo del 1994 e sull'omessa considerazione dell'applicabilità del predetto accordo nei confronti di tutto il personale in servizio.

8. Il motivo non è meritevole di accoglimento per aver la Corte di merito esaminato e trattato, sia pur sinteticamente, la questione relativa alla successione degli accordi negoziale e ritenuto configurabile una novazione solo in caso di espressa adesione e consenso del lavoratore, come singolo o tramite l'associazione di appartenenza.

9. Col terzo motivo è denunciata violazione del [D.Lgs. n. 124 del 1993](#), art. [18, commi 7 e 8](#) quinquies, per la ritenuta inapplicabilità della citata disposizione sul presupposto dell'avvenuta maturazione dei requisiti prima previsti per i trattamenti pensionistici integrativi. La parte ricorrente contesta, in particolare, il momento di maturazione dei requisiti come ritenuto dalla Corte di merito senza accertare e verificare la concomitante ricorrenza dei requisiti per l'accesso all'AGO (acquisiti dal (OMISSIS), con il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 35 anni per accedere al trattamento pensionistico AGO). Assume, infine, che i requisiti necessari per il godimento della prestazione a carico del F.I.P. si realizzano solo nel momento in cui vengono a maturazione, per il dipendente, entrambi i requisiti, F.I.P. e AGO. 10. Il motivo è meritevole di accoglimento.

n. Occorre premettere che i regolamenti dei Fondi aziendali di previdenza integrativa non hanno valore di legge o di normazione secondaria giacché sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza che la relativa interpretazione è devoluta al giudice di merito ed è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficiente o illogica motivazione (ex plurimis, v. Cass. 20418/2012; Cass. 8808/2008).

12. Ancora, è da sottolineare che, nel caso di specie, non viene in rilievo un contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto il Regolamento attuativo del Fondo integrativo in esame è stato previsto, quanto al regime previgente più favorevole, da un accordo aziendale, recepito con delibera del consiglio di amministrazione (in data 25/9/1971) e modificato con verbale sottoscritto, nel dicembre 1994, tra Caripuglia s.p.a. e quattro associazioni sindacali, con esclusione della Federdirigenti - Sindircasse alla quale aderiva il ricorrente.

13. Tanto premesso, Yex dipendente invoca il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico integrativo previgente, allegando il solo requisito dell'ultraventennalità di iscrizione al Fondo con più favorevoli previsioni, alla data del dicembre 1994, data nella quale egli aveva compiuto 55 anni di età ma non aveva raggiunto i requisiti contributivi per accedere al trattamento pensionistico AGO (requisiti raggiunti, con l'anzianità contributiva pari a 35 anni, il 1 aprile 1998, data in cui è stato collocato a riposo per limiti di età).

14. Ebbene, la legislazione applicabile alla pensione di anzianità per cui è causa non può che essere quella vigente nel momento in cui tutti i requisiti prescritti vengono perfezionati.

15. Tra i requisiti prescritti rientra certamente la cessazione del rapporto di lavoro, perchè già la legge istitutiva, ossia la [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), art. [22](#), la subordinava alla condizione che gli interessati "non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione" (cfr. art. 22 cit., lett. c).

16. Non vi è quindi dubbio che, essendo il rapporto di lavoro cessato il 1 aprile 1998, sia applicabile, al trattamento pensionistico del C., la [L. n. 335 del 1995](#), ed il "divieto di maturazione della pensione integrativa prima della maturazione della pensione AGO", introdotto dall'art. 15 che, novellando il [D.Lgs. n. 124 del 1993](#), con l'aggiunta dell'art. 18, comma 8 quinquies, ha così definitivamente consolidato il blocco temporaneo delle prestazioni integrative, inizialmente affidato a successive scansioni temporali.

17. La citata [L. n. 335](#), art. 3, comma 19, estende alle gestioni dei fondi integrativi dei bancari, di cui al D.Lgs. n. 357 del 1970, le disposizioni previste per l'AGO (e quindi anche il requisito dei trentacinque anni di anzianità contributiva di cui all'art. 1, comma 25), "quale che sia il momento del pensionamento".

18. In altri termini, avendo egli cessato il rapporto di lavoro il 1 aprile 1998, la [L. n. 335 del 1995](#), è certamente applicabile ed in essa non si rinviene alcuna disposizione che faccia salva, per le pensioni di anzianità, la disciplina dettata dall'invocato regolamento del Fondo integrativo (i venti anni per conseguire la pensione di anzianità).

19. Nella [L. n. 335 del 1995](#), non vi è alcuna disposizione che salvaguardi il mantenimento del più favorevole requisito contributivo dei venti anni per il diritto a pensione di anzianità eventualmente valido presso il Fondo.

20. E' vero, invece, che l'estensione alle pensioni integrative erogate dal Fondo della disciplina valida per l'AGO, iniziata con il [D.Lgs. n. 503 del 1992](#), art. [9](#), e continuata con la [L. n. 335 del 1995](#), art. [3, comma 19](#), ha fatto sì che venisse, nella sostanza, eliminato il diritto ai trattamenti di anzianità conseguiti, presso i Fondi integrativi, con un'anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni.

21. Ciò è frutto dello sfavore con cui il Legislatore degli anni '90 ha considerato le pensioni di anzianità, manifestatosi attraverso una legislazione che prima ha provveduto a bloccarle per anni, poi, eliminato il blocco, le ha ripristinate sottoponendole, tuttavia, alle nuove regole di cui alla [L. n. 335 del 1995](#) (ex multis, Cass. 24718/2005; Cass. 4005/2007).

22. Per le esposte considerazioni va, pertanto, accolto il terzo mezzo d'impugnazione e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accertato e, non essendovi ulteriori accertamenti da effettuare, la causa va decisa nel merito, rigettando la domanda introduttiva proposta dal C..

23. Nulla deve disporsi per le spese dell'intero giudizio, ai sensi [dell'art. 152 disp. att. c.p.c.](#), nel testo anteriore all'entrata in vigore del [D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), art. [42, comma 11](#), conv.

in [L. 24 novembre 2003, n. 326](#), nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio, introdotte da tale ultima norma, non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).




P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva. Nulla per le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013

 Salva  Archivia  Stampa  Annota

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca

Contenuti d'autore

CEDAM

UTET
GIURIDICA

IPSOA

(©) Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

[Note legali](#) | [Privacy](#)

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.